

Disciplina degli accessi delle diramazioni e dei passi carrabili

IL CONSIGLIO COMUNALE

P R E M E S S O

- che l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 30/04/92 n° 285, definisce come "passo carrabile" l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;
- che l'articolo 44 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 definisce, altresì, come "accessi carrabili" le immissioni di una strada privata su di una strada ad uso pubblico e, comunque, ogni immissione per i veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico;
- che l'articolo 22 del già citato D.Lgs. 30/04/92 n° 285, impone l'obbligo di regolarizzare tutti gli accessi carrabili dianzi menzionati e, in particolar modo, stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati attraverso l'apposito segnale prescritto dall'articolo 120 del D.P.R. 495/92, previa autorizzazione alla sua esposizione e previo suo rilascio da parte dell'Ente proprietario della strada da cui essi si aggettano;
- che l'articolo 46, dello appena menzionato D.P.R. 16/12/92 n° 495, specifica ulteriormente gli accessi, le diramazioni ed i passi carrabili aggettanti sulle strade urbane, così definendoli allorquando, comunque, consentono l'accesso di veicoli alle proprietà laterali idonee allo stazionamento od alla circolazione di uno o più veicoli;
- che lo stesso articolo 46 fa espresso obbligo affinché gli accessi ed i passi resi carrabili vengano segnalati mediante l'apposito segnale di cui all'articolo 120 del già indicato D.P.R. 495/92, rilasciato dall'Ente proprietario della strada su cui si aggettano;
- che le norme contenute nell'articolo 22 del citato D.Lgs. 30/04/92 n° 285, in combinato disposto con quelle inserite nell'articolo 46 del D.P.R. 495/92, stabiliscono le prescrizioni e le condizioni necessarie per regolarizzare e realizzare gli accessi, le diramazioni ed i passi carrabili, nonché prevedono sanzioni per le omissioni della regolarizzazione, per le realizzazioni abusive e per le difformità accertate sia nella regolarizzazione che nella conduzione degli stessi;
- che l'articolo 44 del D.Lgs. 15/11/93 n° 507, così come successivamente modificato ed integrato, individua due tipologie di accessi, diramazioni e passi carrabili: quelli caratterizzati da manufatti costituiti da materiali di ogni specie, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale atta a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata laterale e quelli costituiti da varchi che, seppur assolvendo alla stessa funzione dei primi, sono posti a livello della strada e manca l'opera visibile dante luogo all'occupazione di superficie.

C O N S I D E R A T O

- che l'articolo 45, del più volte richiamato D.Lgs. 30/04/92 n° 285, fa espresso divieto ad esporre segnali indicanti il "passo carrabile" del tipo non previsto o non conforme al modello di cui all'articolo 120 del D.P.R. 495/92, ovvero non rilasciati dall'Ente proprietario della strada su cui essi si aggettano, prevedendo, per i trasgressori, la sanzione pecuniaria di Lire 635.090 pari a € 328.00, oltre che l'obbligo, per gli stessi, della rimozione del segnale apposto e quello del ripristino dello stato dei luoghi;
- che, pertanto, in ragione delle norme prima richiamate, i varchi consententi l'accesso di veicoli alle proprietà laterali sono giuridicamente riconosciuti come "passi carrabili" soltanto se

autorizzati dall'Ente proprietario della strada su cui si aggettano e se espongono il prescritto segnale rilasciato dal medesimo Ente;

- che, in conseguenza di ciò, esclusivamente l'esposizione del segnale del tipo rappresentato nella figura II 78 art. 120 del D.P.R. 495/92, rilasciato dall'Ente proprietario della strada, garantisce il divieto di sosta assoluto nella zona antistante i varchi descritti in premessa;

- che ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nell'articolo 38 del citato D.Lgs. 15/11/93 n° 507, in combinato disposto con quanto stabilito nell'articolo 22 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285, sono obbligatoriamente soggetti all'applicazione della tassa "T.O.S.A.P.:" anche gli accessi, le diramazioni ed i passi carrabili nonché le richieste di "aree di rispetto", antistanti al varco consentente l'accesso alla proprietà privata, escluse dalla sosta e seguite da regolare concessione ed indicate mediante l'esposizione dell'apposito segnale rilasciato dall'ente proprietario della strada.

VISTO

- il Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/92 n° 495;
- il Decreto Legislativo 15/11/93 n° 507 ed in particolare gli articoli 38, 39, 40, 42, 43, 44 e 49;
- l'articolo 29 della Legge 07/12/99 n° 472;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 29/04/94, approvativa del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa T.O.S.A.P.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 168 del 01/10/94 con la quale sono state stabilite le tariffe T.O.S.A.P. da applicare.

DELIBERA

1. di applicare agli accessi carrabili, alle diramazioni percorribili dai veicoli ed ai passi carrabili, definiti del tipo costituito da manufatti o da modifiche al piano stradale atte a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale, la tassa denominata "T.O.S.A.P." nella misura di Lire 25.500, pari a € 13.17, al metro quadrato, riferita a quelli insistenti nell'area appartenente alla categoria I° e, nella misura di Lire 22.950, pari a € 11.85, al metro quadrato, per quelli compresi nell'area a cui è stata attribuita la categoria II°;

2. di applicare agli accessi carrabili, alle diramazioni percorribili dai veicoli ed ai passi carrabili, definiti del tipo costituito da varchi posti al livello della strada ove manchi l'opera dante causa ad una visibile occupazione di superficie, le medesime tariffe di cui al punto precedente;

2/bis – che non sussiste alcun obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche qualora gli aventi diritto agli accessi carrabili a raso individuati nell'art. 2 della presente disciplina, non richiedano al competente ufficio la concessione nonché il rilascio dell'apposito cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;

3. di applicare all'esposizione del cartello di cui all'art. 120 del D.P.R. 495/92, peraltro obbligatoria ai fini del riconoscimento giuridico del passo carrabile, la tassa denominata "T.O.S.A.P." nella misura di Lire 15.300, pari a € 7.90, al metro quadrato, riferita alla zona definita di categoria I°, e nella misura di Lire 13.770, pari a € 7.11, al metro quadrato per la zona a cui è stata attribuita la categoria II°;

4. di commisurare le tassazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 alla superficie occupata dall'apertura dell'ingresso misurata sul fronte dell'edificio o del fondo al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare arrotondata alla unità superiore della cifra contenente i decimali;

5. di dare facoltà agli interessati per l'affrancazione del cespite tassabile di cui ai punti 1, 2 e 3

mediante il versamento, in unica soluzione, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità dei tributi dovuti, previo nulla osta rilasciato dal Comune;

6. di dare, parimenti, facoltà ai contribuenti interessati di recedere presentando apposita domanda rivolta all'Ufficio Tecnico per l'annullamento della concessione. In caso di accoglimento dell'istanza, le spese afferenti la messa in pristino dell'assetto stradale sono poste a carico del richiedente che dovrà versarle alla Tesoreria comunale contestualmente al ritiro degli atti comprovanti l'abolizione della concessione e la conseguente cancellazione dai ruoli della T.O.S.A.P. Contestualmente dovrà riconsegnato all'Ufficio di Polizia Municipale il segnale di cui all'art. 120 del D.P.R. 495/92;

7. di ridurre gli importi della tassa di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in misura del 20% in caso di accessi carrabili, diramazioni percorribili da veicoli o di passi carrabili asserventi gli impianti per la distribuzione dei carburanti;

8. di esentare dal pagamento della tassa T.O.S.A.P. gli accessi carrabili, le diramazioni percorribili dai veicoli ed i passi carrabili destinati ad asservire soggetti portatori di handicap ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 49, lettera g, del D.Lgs. 15/11/93 n° 507;

9. di applicare a carico dei trasgressori, in caso di apertura di nuovi accessi, nuove diramazioni o nuovi passi ovvero di variazione del loro uso, oppure in caso di mantenimento in esercizio degli accessi, delle diramazioni o dei passi carrabili preesistenti privi di autorizzazione, la sanzione amministrativa del pagamento della somma di Lire 254.030, pari a € 131.20, ex art. 22 D.Lgs. 285/92 oltre che la riscossione coattiva del tributo evaso maggiorata degli interessi e delle spese previste dall'art. 24 del già citato D.Lgs. 507/93. All'accertamento delle violazioni dianzi specificate e, quindi, all'applicazione delle sanzioni pecuniarie in precedenza precisate, consegue l'obbligo del ripristino dei luoghi a carico del trasgressore ed a proprie spese; tale sanzione accessoria non si applica in caso di regolarizzazione in sanatoria mediante autorizzazione successiva;

10. di applicare, inoltre, a carico dei proprietari e/o conduttori di accessi carrabili, di diramazioni percorribili dai veicoli e di passi carrabili che esponessero un segnale non rilasciato dall'Ente proprietario della strada su cui essi si aggettano, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Lire 635.090, pari a € 328.00, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285. All'accertamento della violazione anzidetta consegue, a carico del medesimo trasgressore, l'obbligo della rimozione del segnale apposto;

11. di stabilire, in virtù delle normative richiamate in premessa, fino al trascorrere del novantesimo giorno decorrente dalla esecutività della presente deliberazione, il periodo transitorio durante il quale restano consentite le occupazioni delle sedi stradali con gli accessi carrabili, con le diramazioni percorribili dai veicoli e con i passi carrabili al momento esistenti;

12. di stabilire, inoltre, che l'iter per il rilascio delle autorizzazioni e del segnale prescritti per le nuove realizzazioni sia così disciplinato:

a) gli interessati dagli accessi carrabili, dalle diramazioni percorribili dai veicoli e dai passi carrabili, dovranno provvedere entro il termine di cui al punto 11 agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di Legge inoltrando apposita istanza in carta semplice all'Ufficio Tecnico comunale;

b) in tale istanza dovranno essere indicate le generalità complete ed il codice fiscale del richiedente, la categoria catastale a cui appartiene l'immobile od il fondo a cui l'insorgenza da accesso, le dimensioni dell'apertura misurate sul fronte stradale, l'esatto indirizzo ove essa è ubicata e dovrà essere corredata dalla richiesta del segnale prescritto nell'art. 120 del D.P.R. 495/92;

c) il Responsabile del Servizio Tecnico, esaminata la richiesta prodotta dagli interessati e valutata di volta in volta l'osservanza delle prescrizioni tecniche normative, rilascerà l'autorizzazione per la regolarizzazione o per l'apertura di accessi carrabili, di diramazioni percorribili da veicoli e di passi carrabili trasmettendo, poi, gli atti alla Polizia Municipale;

d) il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, ricevuta la pratica dall'Ufficio Tecnico, curerà la verifica del pagamento della tassa dovuta dagli interessati determinandone l'ammontare. Successivamente, provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'esposizione del segnale, e consegnerà l'esemplare del segnale prescritto, previo pagamento della somma di Lire 60.000, pari a € 30.99, quale costo del segnale stesso, unitamente agli atti autorizzatori;

e) il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, a formalità esperite, trasmetterà copia degli atti all'Ufficio Tributi per le tassazioni relative ai periodi di imposta successivi;

f) tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento sul conto corrente postale 51081008 intestato alla Tesoreria comunale a mezzo di appositi bollettini recanti l'indicazione della causale specifica;

13 di stabilire, infine, che l'iter per il rilascio delle autorizzazioni e del segnale per le aperture già esistenti alla data di approvazione del presente regolamento sia così disciplinato:

a) gli interessati dagli accessi carrabili, dalle diramazioni percorribili dai veicoli e dai passi carrabili, dovranno provvedere entro il termine di cui al punto 11 agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di Legge inoltrando apposita istanza in carta semplice al Comando di Polizia Municipale;

b) tale istanza dovrà essere corredata di allegato, compilato nella forma di dichiarazione autocertificativa, attestante la regolarità dell'apertura e contenente le generalità complete ed il codice fiscale del richiedente, la categoria catastale a cui appartiene l'immobile od il fondo a cui l'insorgenza da accesso, le dimensioni dell'apertura misurate sul fronte stradale, l'esatto indirizzo ove essa è ubicata e dovrà essere corredata dalla richiesta del segnale prescritto nell'art. 120 del D.P.R. 495/92;

c) il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, ricevuta la pratica, curerà la verifica del pagamento della tassa dovuta dagli interessati quantificandone l'ammontare, provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'esposizione del segnale, e consegnerà l'esemplare del segnale prescritto, previo pagamento della somma di Lire 60.000, pari a € 30.99, quale costo del segnale stesso;

d) il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, a formalità esperite, trasmetterà copia degli atti all'Ufficio Tributi per le tassazioni relative ai periodi di imposta successivi;

e) tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento sul conto corrente postale 51081008 intestato alla Tesoreria comunale a mezzo di appositi bollettini recanti l'indicazione della causale specifica;

Le tariffe T.O.S.A.P. afferenti la tassazione degli accessi carrabili, delle diramazioni percorribili dai veicoli e dei passi carrabili qui adottate, resteranno in vigore fino a successiva loro modificazione attraverso apposito atto assunto dal Consiglio Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno, di modo che le variazioni degli importi T.O.S.A.P. entrino a regime il primo Gennaio dell'anno successivo, in osservanza delle norme contenute nell'art. 40 del D.Lgs. 15/11/93 n° 507.

Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si applicheranno le normative di riferimento vigenti.

Le Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 25 del 19/06/2000 e n° 27 del 06/07/2000 si intendono interamente abrogate e sostituite dalla presente.

La presente Deliberazione del Consiglio Comunale avente valore regolamentare, verrà inviata al CO.RE.CO., e successivamente pubblicata in G.U. ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446 del 15/12/1997 .